



COMUNE DI GELA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SALUTE E ISTRUZIONE

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.
RIPARTO FONDO ANNO 2016**

II DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SALUTE E ISTRUZIONE

Visto il decreto legge 31/08/2013 n.102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n.124;

Visto il D.M. del 30/03/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 172 del 25/07/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.253 del 07/10/2015 con cui sono state approvate le linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge n.124 del 28/10/2013;

Visto il D.D.G. n. 3286 del 21/12/2016 per gli inquilini morosi incolpevoli;

RENDE NOTO

Che i cittadini in situazioni di morosità incolpevole, così come specificato all'art.1 del presente Bando potranno presentare domanda per l'accesso ai contributi che verranno erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Comune di Gela con Decreto n. 3286 del 21/12/2016.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto, di cui agli sfratti esecutivi emessi nell'anno 2016, stilata in conformità al presente bando ed alle Linee Guida approvate dalla Regione, verrà trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – di Caltanissetta per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 1 – Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di:

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico,
- cessazione di attività libero- professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente,
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art.2 – Soggetti Destinatari e Requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto:

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il contributo verrà versato previa acquisizione del contratto e contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

I richiedenti, al momento di pubblicazione del presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1 avere un reddito ISE non superiore a 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad €uro 26.000,00;
- 2 Ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.
- 3 aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;
- 4 di essere destinatario di un atto di intimidazione di sfratto per morosità con citazione per convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- 5 essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 6 di avere cittadinanza italiana di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

Il contributo per la "morosità incolpevole" verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art. 1 comma 1 della Legge 80/2014.

Art. 3 Esclusione dal beneficio

Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:

- di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Sicilia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in altra Regione;

Art.4 Ammontare del contributo

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

Art. 5 Termini e modalità presentazione istanza

Le domande :

- dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Gela entro e non oltre il giorno 31 maggio 2017;
- dovranno essere compilate, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello predisposto dall'ufficio di Servizi sociali, presso l'Ufficio di Segretariato Sociale sito in viale Mediterraneo, 27 – Piano Terra;
- può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.
- Dovrà essere debitamente sottoscritta e completa di tutti i dati richiesti e corredata da tutta la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel presente Bando.

Pertanto saranno escluse le istanze:

- presentate oltre il termine di scadenza del presente avviso;
- non redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune;
- redatte in maniera incompleta o dalle quali non si evinca il possesso di tutti i requisiti;
- non firmate e/o prive della copia del documento di riconoscimento;

Dovrà essere presentata una sola istanza per ciascun nucleo familiare.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità;
- Copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto di morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o significazione di esecuzione;
- Copia attestazione ISEE rilasciata con le modalità del 2015;
- Copia del contratto regolarmente registrato;
- Documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza di cui all'art. 2;
- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno per gli extracomunitari;
- Documentazione attestante la condizione di invalidità accertata almeno per il 74%, ovvero attestante la presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantenni, ovvero minori con invalidità.

Art. 6 Criteri per l'attribuzione del punteggio e formulazione graduatoria

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Gela procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e attribuisce i punteggi tenendo conto di alcuni parametri indicati su suggerimento del Servizio Sociale Professionale come dalla griglia di valutazione che segue:

CRITERI		PUNTEGGIO
1	Gravità dello sfratto	Sfratto convalidato.....p.1 Sfratto convalidato con atto di precetto.....p.2 Sfratto convalidato con significazione..... n.3
2	Situazione del nucleo familiare del richiedente,egli vive	con coniuge e/o figli maggiorenni.....p.0 con un componente ultrasessantenne.....p.4 con un componente minore.....p.4 con un componente con invalidità accertata per almeno il 74%....p.3 con un componente in carico ai Servizi Sociali o alla A.S.P.....p.3

Dopo l'attribuzione del punteggio la graduatoria verrà formulata sulla base del parametro ISE(crescente), avranno priorità i nuclei con ISE piu' basso.

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari con il maggior numero di minori e/o altri familiari con validità accertata per almeno il 74%.

A seguito dell'istruttoria, sarà predisposta la graduatoria provvisoria delle domande accolte in base al punteggio ottenuto e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'elenco delle domande escluse, gli interessati potranno inoltrare ricorso.

Valutate le domande e i ricorsi si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, che sarà approvata e pubblicata online all'Albo Pretorio.

Art. 7- Ripartizione del fondo ed erogazione del contributo

Il Settore Servizi Sociali liquiderà il contributo, nei limiti indicati nell'art. 4 e fino alla concorrenza della dotazione finanziaria assegnata dalla regione Sicilia al Comune di Gela, a favore dei nominativi dei soggetti ammessi al contributo secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il contributo venga erogato a favore degli inquilini di cui al punti a) e b) dell'art.2, prima della concessione del contributo il proprietario dell'immobile dovrà presentare al Comune di Gela copia del nuovo contratto di locazione regolarmente registrato e rilasciare idonea dichiarazione:

- di mancato pagamento di almeno dodici mensilità, del canone di locazione;
- di non aumentare detto canone dell'importo relativo all'aggiornamento annuale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito.

Nel caso in cui il contributo venga erogato a favore degli inquilini di cui al punto c) dell'art. 2, il proprietario dell'immobile dovrà aggiungere alla dichiarazione di cui sopra il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio, nel caso di mancata presentazione della stessa entro i suddetti termini, il beneficiario decadrà dal beneficio concessogli, e si darà scorrimento alla graduatoria.

Art. 8- Controlli

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 9 – Privacy

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. sarà trattato per le finalità di cui al bando per il contributo di morosità incolpevole (D.D.G. n.3286 del 21/12/2016) emanato dal Comune di Gela per l'anno 2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Gela. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Art. 10- Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle linee guida approvate dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta di Governo n 253 del 07/10/2015.

Il presente bando è utilizzato ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica previsto dall'art.6 del D.M. n. 202 del 14/05/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in G.U. n.161 del 14/07/2014.

A tal fine i nominativi di tutti i soggetti, indipendentemente dal punteggio conseguito, se inseriti in graduatoria in quanto in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, saranno trasmessi alla Prefettura - UTG – di Caltanissetta, in quanto destinatari della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica.

12/05/2017

f.to

Dott.ssa M.R. Rinciani

F.to

Dott.ssa Patrizia Zanone